

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Per la realizzazione di attività di formazione /informazione nell'ambito delle iniziative del Piano triennale degli obiettivi e delle azioni positive per le pari opportunità 2022-2024.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, di seguito ARPAL, con sede legale in Genova, Via Bombrini,8, cap. 16149, C.F. e P.IVA 01305930107, in persona del Dott. Carlo Emanuele Pepe, Direttore Generale dell'Agenzia;

E

IL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA (da UDI) - Associazione di promozione sociale APS - GE – 052-2021 di seguito CENTRO, con sede legale in Genova, Via Cairoli 147/7 cap.16124, C.F.95060250107 nella persona di Gabriella Grasso presidentessa della Associazione;

PREMESSO CHE

- ✓ ARPAL ai sensi dell'art.21 della Legge n° 183 del 04/11/2010, con Decreto del Direttore Generale n° 69 del 22/03/2022 ha provveduto alla nomina del Comitato Unico di Garanzia, di seguito CUG, con le seguenti funzioni:
 - Garantire, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, contrastando le discriminazioni legate a genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione o lingua.
 - Garantire la parità nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro; nella formazione professionale; nelle progressioni di carriera; nella sicurezza.
 - Garantire un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.
 - Contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica.
- ✓ ARPAL con decreto del Direttore Generale n° 99 del 07 giugno 2022, ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità anno 2022-2024 (art.48 del D.Lgs 11/04/98 n.198) e richiamato nel PAIO adottato con decreto del DG n. 25 del 03/02/2023 nel quale si propone nell'area della formazione /informazione, la realizzazione di iniziative volte alla diffusione di una cultura rispettosa dei generi e di contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere;
- ✓ ARPAL ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 04/08/2006 e s.m.i., che ne regola l'ordinamento, ed opera secondo il Regolamento Generale di Organizzazione adottato, ai sensi dell'art. 19 della summenzionata L.R. 20/2006, con Decreto del Direttore Generale n. 225 del 19 ottobre 2018 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 12 ottobre 2018;
- ✓ IL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA dal 1980, lavora in collaborazione e in rete con le istituzioni, le amministrazioni locali, le forze dell'ordine, i distretti sociali, il servizio sanitario nazionale, le Procure del Tribunale Ordinario e dei Minori, e qualsiasi associazione o ente che si occupa di contrasto alla violenza di genere e di disagio sociale, accogliendo vittime di maltrattamenti psicologici, fisici ed economici. Promuove inoltre campagne di sensibilizzazione, informazione e corsi di formazione per operatori della rete antiviolenza e non. Svolge attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado e progetti di alternanza scuola- lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso.

Art. 2

Il presente accordo riguarda la realizzazione di eventi formativi in materia di violenza di genere, fornisce strumenti e conoscenze per poter individuare, comprendere, contrastare e superare gli stereotipi sul ruolo di genere e sulla violenza di genere.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

Le Parti si impegnano a realizzare le attività indicate all'articolo 2 del presente accordo.

- ✓ ARPAL mette a disposizione il locale e idonea strumentazione, presso la sede di Genova, per lo svolgimento dell'attività formativa, il personale impiegato nell'organizzazione dei corsi e quello che costituisce il CUG.
- ✓ Il CENTRO il personale esperto in materia per lo svolgimento delle attività richieste.

Eventuali revisioni del programma di formazione dovranno essere concordate tra le parti, mediante comunicazione scritta.

Art.4 (Referenti dell'accordo)

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a. per ARPAL la dott.ssa Paola Martini Presidente del CUG
- b. per il CENTRO la dott.ssa Paola Calcagno Responsabile

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile, come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art.5 (Proprietà dei dati e utilizzo)

Le Parti, per le finalità delle proprie attività istituzionali, hanno il diritto di utilizzare i risultati conseguiti in base al presente accordo.

Art.6 (Oneri e modalità di rimborso)

Le attività oggetto del presente accordo si esplicano in una collaborazione nell'ambito del progetto formativo previsto dal Piano triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità anno 2022/2024 per il quale si prevede un rimborso forfettario di euro 500,00 come di seguito indicato:

- a) € 250,00 entro il 31/12/2023
- b) € 250,00 entro il 31/12/2024

Art.7 (Tutela della Privacy)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101.

- Il Titolare del trattamento dei dati personali per il CENTRO nel merito delle attività previste dalla presente convenzione è individuato nel legale rappresentante dal Centro per non subire violenza
- Il Titolare del trattamento dei dati personali per ARPAL è il legale rappresentante dell'Agenzia.

Art. 8
(Norme di sicurezza)

Le Parti hanno l'obbligo di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

Art.9
(Durata e recesso)

Il presente accordo della durata di 12 mesi, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo rispettivo provvedimento degli organi competenti.

Art.10
(Facoltà di recesso e risoluzione dell'accordo)

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, tramite comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R o P.E.C con preavviso di almeno di un mese

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, ovvero sul completamento dei corsi già avviati.

Art.11
(Controversie)

Per tutte le eventuali controversie relative al presente Accordo, che non si potessero definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Genova il.....

Per
Il Centro per Non Subire Violenza

Gabriella Grasso

Per
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Ligure

Dott .Carlo Emanuele Pepe